

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 3 del Registro seduta del 13 febbraio 2012

OGGETTO : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.U.E.C. . PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladodici** il giorno **treddici** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **17:45**, nella Sala Polifunzionale di via Santa Croce del Comune di Santa Marina, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta **straordinaria** in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti i Signori:

| Cognome e Nome | presente | assente |
|-----------------------|----------|---------|
| 1 FORTUNATO Dionigi | X | |
| 2 FORTUNATO Giovanni | X | |
| 3 GIUDICE Virgilio | X | |
| 4 SCARPITTA Luca | X | |
| 5 TANGREDI Giovanni | X | |
| 6 LIONE Antonio | X | |
| 7 PELLEGRINO Giovanni | X | |

| Cognome e Nome | presente | assente |
|------------------------|----------|---------|
| 8 GIUDICE Antonio | X | |
| 9 BIANCO Domenico | X | |
| 10 GIUDICE Alessandra | | X |
| 11 MEGA Anna Vincenza | | X |
| 12 CASTALDO Vincenzo | | X |
| 13 TAGLIAFERRI Michele | | X |

ASSEGNATI N° 13

IN CARICA N° 13

PRESENTI N° 9

ASSENTI N° 4

Assume la Presidenza l'on. Giovanni FORTUNATO.

Assiste l'adunanza, con funzioni di esclusiva verbalizzazione, il VICE SEGRETARIO comunale dott. Luigi BISCARDI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente

prima di relazionare al Consiglio sull'argomento posto all'O.d.g. esprime rammarico per il comportamento dei consiglieri di minoranza che hanno, irresponsabilmente, abbandonato l'aula, non tenendo conto dell'importanza dell'argomento per il futuro dell'intera collettività e preferendo, ancora una volta, il percorso delle inutili polemiche, ai percorsi costruttivi intrapresi dall'amministrazione;

successivamente dà lettura al consiglio della proposta di modifica al ruc predisposta dalla commissione nominata con precedente deliberazione n. 52 del 03.12.2011 e ne propone al consiglio l'approvazione con le seguenti modifiche:

1. al punto 13 venga rettificato da 5 anni a 1 anno;
2. al punto 14 aggiungere: detto piano di calpestio non costituisce volume;
3. al punto 15 togliere si tre lati e aggiungere: se aperta altezza massima tre metri, nel rispetto della legge Tognoli;

dopo esame e discussione;

IL CONSIGLIO

udita la relazione e le proposte del Presidente

Visto l'art 11 del regolamento regionale della Campania n. 5 del 04 agosto 2011;

Visto l'art. 14 dello statuto Comunale

Visto il d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

con singole votazioni, relative alle modifiche proposte dal Presidente, e con votazione finale dell'intera proposta della commissione consiliare, espresse per alzata di mano, tutte riportanti voti unanimi e favorevoli

d e l i b e r a

per le ragioni e considerazioni riportate nella parte narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale della Campania n. 5 del 04 agosto 2011, le modifiche ed integrazioni al R.U.E.C. proposte dalla commissione consiliare nominata con deliberazione n. 52 del 03.12.2011, riportate nell'allegato A), con le sottoelencate modifiche:
 - a) al punto 13 dove è scritto 5 anni deve scriversi 1 anno;
 - b) al punto 14 aggiungere: detto piano di calpestio non costituisce volume;
 - c) al punto 15 eliminare l'inciso *tre lati* e aggiungere: se aperta altezza massima tre metri, nel rispetto della legge Tognoli;

Di dare atto che a seguito di quanto innanzi approvato il R.U.E.C. sarà integrato e modificato nel testo riportato all'allegato B) della presente deliberazione;

Di dare atto inoltre che la presente deliberazione sarà depositata per gg. 15 nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, sarà contemporaneamente affissa all'albo pretorio on line, ne sarà dato avviso sul sito Web e nei luoghi pubblici del Comune ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

COMUNE di SANTA MARINA

Oggi 21.01.2012, alle ore 9,45, si riunisce la commissione consiliare per le modifiche ed integrazioni al RUEC. Sono presenti i consiglieri: ON. GIOVANNI FORTUNATO, sig. Luca Settepitta, sig. Michele Tighiazzi.

La commissione, così costituita, decide di approvare il testo in allegato di modifiche al RUEC e di sottoporlo, nei 15 punti, al vaglio del primo consiglio comunale utile.

Con decisione, la commissione approva.

Santa Marina li, 21.01.2012

Luca Settepitta
Michele Tighiazzi

BOZZA

1. Abbaini larghezza massima fino a 2 mt. ed altezza massima fino all'altezza del colmo della copertura. Inoltre il numero massimo è di uno ogni 30 mq di superficie in copertura;
2. Il porticato non costituisce volume, avendo almeno due lati liberi. La superficie coperta del porticato può essere realizzata fino ad un massimo del 30% della superficie coperta del fabbricato, in deroga alla superficie coperta massima consentita;
3. In zona agricola: superficie coperta massima 0,05 mq/mq;
4. Scala esterna e vano scala interno non costituiscono volume;
5. Aree standard per utilità pubblica: in tutte le zone fascia di rispetto di almeno 2 mt dalla strada già esistente, e comunque non inferiore a quanto previsto dalle norme del C.d.S.;
6. Altezza utile per abitabilità ed agibilità: per i fabbricati e le costruzioni ubicate nei centri storici di Santa Marina e Policastro Bussentino altezza media interna $\geq 2,40$ mt;
7. Sottotetti: altezza alla gronda interna netta $\leq 1,50$ mt, altezza media $\leq 2,40$ mt, pendenza massima 35%;
8. Gli standard urbanistici vengono estesi anche alle zone "B" utilizzando gli stessi parametri della zona "C";
9. E' consentito l'intervento diretto anche in zona "C" se il lotto è ubicato in zona urbanizzata, fermo restando gli standard urbanistici e di opere di pubblica utilità a farsi come previsto in caso di lottizzazione;
10. Tettoie a falda in legno e coppi al piano terra, a carattere provvisorio fino ad una superficie massima del 50% del fabbricato, ivi compreso eventuale porticato esistente o da realizzare;
11. Per attività esistenti all'entrata in vigore delle presenti modifiche, e fino a 18 mesi dall'approvazione delle nuove aree destinate ad interventi produttivi (P.U.A.), è consentito il rilascio del permesso a costruire per strutture a carattere temporaneo della durata massima di un anno, rinnovabile. La superficie coperta, per attività commerciali, può raggiungere al massimo il 30% della superficie del lotto, e per depositi e/o attività artigianali al massimo il 50% della superficie del lotto;
12. E' consentito in zona "E" l'asservimento a distanza sull'intero territorio comunale per un massimo di 500 mc di fabbricato a realizzarsi e comunque non superiore alla superficie del lotto di fabbricazione, utilizzando sia l'indice di pertinenza agricola che abitativa. Il lotto minimo su cui dovrà insistere il fabbricato non dovrà essere comunque inferiore a 1.000 mq;
13. E' consentito il permesso a costruire per strutture amovibili di strutture provvisorie da destinare a depositi attrezzi di massimo 30 mq, in lotti inferiori a 1.000 mq e rinnovabili ogni 5 anni;
14. Per adeguamento sanitario il piano di calpestio al piano terra può essere sollevato fino a 0,60 mt fuori terra dal piano di campagna.;
15. E' consentito anche al piano terra la realizzazione di autorimesse, chiuse su tre lati, e con altezza massima 2,50 mt.

Al titolo I, Capo V (autorizzazione di abitabilità e di agibilità), all' art. 22 viene aggiunto il secondo comma :

Per il rilascio di certificati di agibilità e abitabilità, l'altezza media interna per i fabbricati e le costruzioni esistenti nei centri storici di Santa Marina e Policastro Bussentino, dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,40.

Al titolo II, capo II (parametri edilizi e distanza tra i fabbricati), all'art. 29, dopo il punto 5), al :

- comma 12, capoverso 7 (depositi e archivi, solo se interrati e pertinenziali, e non destinati alla funzione principale) viene aggiunto il capoverso 8 :

Il porticato non costituisce volume avendo almeno due lati liberi. La superficie coperta del porticato può essere realizzata fino ad un massimo del 30% della superficie coperta del fabbricato, in deroga alla superficie coperta massima consentita.

- comma 39 (SC = superficie coperta), al capoverso 1 viene aggiunto il capoverso 2 :

In zona agricola la superficie di copertura massima è dello 0,05 mq/mq.

- comma 42 (V = Volume), al capoverso 4 viene aggiunto il capoverso 5 :

Le scale esterne ed i vani scala interni al fabbricato non costituiscono volume.

Al titolo II, capo II (parametri edilizi e distanza tra i fabbricati), all'art. 30, al capoverso DISTANZE DALLE STRADE, al comma 1 viene aggiunto il comma 2 :

Per tutte le zone urbanistiche e per i fabbricati di nuova costruzione, si adotta lo standard per pubblica utilità equivalente ad una fascia di rispetto di almeno 2,00 metri dalla strada già esistente e, comunque, non inferiore a quanto previsto dalle norme del C.d.S..

Al titolo II, capo III (prescrizioni igienico- sanitarie), all'art. 32 (isolamento dall'umidità), al comma 4 viene aggiunto il comma 5 :

Per adeguamento sanitario il piano di calpestio del piano terra può essere sollevato fino a 0,60 mt fuori terra dal piano di campagna. Detto piano di calpestio non costituisce volume.

Al titolo II, cap V (prescrizioni varie), all'art. 55 (tetti di copertura) :

- al comma 2 viene aggiunto il comma 3 :

I sottotetti non abitativi possono essere muniti di lucernari, abbaini e feritoie di aerazione e illuminazione con larghezza massima fino a 2,00 mt ed altezza massima fino all'altezza del colmo della copertura. Inoltre il numero massimo è di uno ogni 30 mq di superficie in copertura.

- al comma 4 viene aggiunto il comma 5 :

I sottotetti possono avere altezza alla gronda interna minore o uguale a 1,50 mt, altezza media minore o uguale a 2,40 mt, pendenza massima 35%.

Al titolo II, cap. VI (caratteristiche di urbanizzazione), all' art. 63, al comma 1 viene aggiunto :

- il comma 2:

Gli standard urbanistici vengono estesi anche alle zone " B ", utilizzando gli stessi parametri della zona " C ".

- il comma 3 :

E' consentito l'intervento diretto anche in zona " C " se il lotto è ubicato in zona urbanizzata, fermo restando gli standard urbanistici e di opere di pubblica utilità a farsi, come previsto in caso di lottizzazione.

- il comma 4 :

E' consentito in zona " E " l'asservimento a distanza sull'intero territorio comunale per un massimo di 500 mc di fabbricato a realizzarsi. L'asservimento a distanza è consentito per una superficie inferiore o uguale a quella del lotto di edificazione, utilizzando sia l'indice di pertinenza agricolo che l'indice abitativo. Il lotto minimo su cui dovrà insistere il fabbricato non dovrà essere, comunque, inferiore a 1.000 mq.

Al titolo II, cap. VI (caratteristiche di urbanizzazione), all'art. 66, al comma 5 viene aggiunto il comma 6 :

E' consentito la realizzazione, anche al piano terra, di autorimesse chiuse con altezza massima 2,50 mt; Se aperte l'altezza massima è di 3,00 mt, nel rispetto della legge Tognoli.

Al titolo V (regolamento delle strutture temporanee), all'art. 2 (strutture temporanee - nozione), al punto 2 viene aggiunto :

- il punto 3 :

E' possibile realizzare tettoie a falda in legno e coppi al piano terra, a carattere provvisorio, fino ad una superficie massima del 50% del fabbricato, ivi compreso eventuale porticato esistente o da realizzare.

- il punto 4 :

Per attività esistenti all'entrata in vigore delle presenti modifiche, e fino a 18 mesi dall'approvazione delle nuove aree destinate ad interventi produttivi (P.U.A.), è consentito il rilascio del permesso di costruire per strutture a carattere temporaneo della durata massima di un anno, rinnovabile. La superficie coperta, per attività commerciali, può raggiungere al massimo il 30% della superficie del lotto e, per depositi e/o attività artigianali, al massimo il 50% della superficie e del lotto.

- il punto 5 :

E' consentita la realizzazione di strutture amovibili provvisorie da destinare a depositi attrezzi, per una superficie massima di mq 30,00, su lotti inferiori a 1.000 mq. Tali strutture sono rinnovabili annualmente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

Modifiche ed integrazioni al R.U.E.C. . Provvedimenti

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

| | | | |
|--|--|------------|-----------------|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere | | |
| | | FAVOREVOLE | IL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere | | |
| | | FAVOREVOLE | IL RESPONSABILE |

Il responsabile del servizio finanziario a norma dell'art 151 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa prevista.

IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE
F.to on. Giovanni Fortunato

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luigi Biscardi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'albo pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art.124 comma 1° del d.lgs. n. 267/2000;

() è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come previsto dall'art.125 del d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, li - 5 MAR. 2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luigi Biscardi

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- 5 MAR. 2012

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del d. lgs. n. 267/2000;

() perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3°, del d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, li - 5 MAR. 2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luigi Biscardi

=====
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santa Marina, li - 5 MAR. 2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

